



PART TIME E PERMESSI LEGGE 104
INPS accoglie le sentenze di Cassazione

A seguito dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di Cassazione che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che, in linea di principio, il diritto ad usufruire dei permessi non è comprimibile, e dei relativi chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha fornito nuove istruzioni per il riconoscimento dei benefici in caso di lavoro a tempo parziale modificando la precedente impostazione rispetto ai part time di tipo verticale o di tipo misto.

Con la circolare 45 del 19/3/2021 ha precisato che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Pertanto, in relazione ai contratti a Part Time, si possono realizzare le seguenti previsioni:

- PART TIME ORIZZONTALE (orario identico su tutte le giornate di lavoro): In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. I tre giorni di permesso non vanno riproporzionati in quanto, relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell'attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo
- PART TIME VERTICALE (lavoro distribuito su alcuni giorni alla settimana) e PART TIME MISTO (orario diverso in base alle giornate) con orario complessivo fino al 50%: rimangono valide le disposizioni fornite al citato paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018 ovvero:
ORARIO MEDIO SETTIMANALE TEORICAMENTE ESEGUIBILE DAL LAVORATORE PART-TIME $\times 3$ (giorni di permesso teorici)
NUMERO MEDIO DEI GIORNI (O TURNI) LAVORATIVI SETTIMANALI PREVISTI PER IL TEMPO PIENO
- PART TIME VERTICALE (lavoro distribuito su alcuni giorni alla settimana) e PART TIME MISTO (orario diverso in base alle giornate) con orario complessivo a partire dal 51%: verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

25 APRILE:
POSSIBILITÀ DI OPTARE FRA PAGAMENTO E RECUPERO

Il 25 aprile coincide con la domenica per cui, a norma del CCNL, si potrà optare fra compenso aggiuntivo o una giornata di permesso retribuito.

- COMPENSO AGGIUNTIVO: l'opzione compenso aggiuntivo verrà caricata per default per cui gli interessati non debbono fare nulla;
- GIORNATA DI PERMESSO RETRIBUITO: L'opzione per aggiungere ai propri giustificativi una ulteriore giornata di permesso retribuito andrà esercitata tramite la procedura HR-ACCESS successivamente al 25 aprile. Le modalità operative per esercitare l'opzione saranno oggetto di una informazione aziendale dettagliata. La giornata di permesso aggiuntivo sarà utilizzabile entro il 31.12.2021.



Crédit Agricole: part-time, permessi L.104 e opzione 25 aprile

Parma, 21 aprile 2021